

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 3-5817

Attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 6/2017 inerente il "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali".

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" (rubricato "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali") dispone che:

- a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nella missione 20, programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, è istituito un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali;

- il suddetto fondo è alimentato su base volontaria da Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane con risorse proprie attinte dall'avanzo di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- al riparto del fondo di cui sopra si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri condivisi con il Consiglio delle autonomie locali.

Considerato che:

le Amministrazioni Locali assorbono la maggior parte della domanda di investimenti pubblici, in quanto circa il 60% del totale (equivalente a 21 miliardi di euro al 2015) afferisce proprio al bilancio degli Enti locali, mentre le Amministrazioni Centrali sono responsabili per il restante 40% (circa 15 miliardi di euro);

vi è una generale tendenza a ridurre gli investimenti che in Italia tra il 2008 e il 2015 hanno subito una contrazione in termini reali del 30%, e che i Comuni, con una contrazione di circa il 32%, sono gli Enti che hanno ridotto gli investimenti in modo relativamente maggiore; il dato è confermato dal fatto che nel 2008 quasi il 22% della spesa totale dei Comuni era destinata agli investimenti, mentre nel 2015 questa voce si è ridotta fino a una quota pari al 16%;

al netto degli ostacoli normativi che hanno limitato le possibilità di indebitamento per investimenti delle Amministrazioni Locali e, quindi, la capacità di spesa degli stessi, durante gli anni di crisi si è delineato un andamento ciclico degli investimenti pubblici, a fronte di una maggiore rigidità delle uscite correnti;

la riduzione degli investimenti come effetto delle politiche di consolidamento fiscale ha comportato evidenti criticità, in quanto gli investimenti pubblici hanno effetti positivi sul potenziale di crescita del Paese, agendo in particolare sulla produttività del lavoro, e il gap infrastrutturale dell' Italia potrebbe essere eliminato da un aumento di spesa in conto capitale annuale pari allo 0,1% del PIL tra il 2016 e il 2030.

Considerato altresì che:

la disposizione di cui al citato art. 13 della l.r. n. 6/2017 rappresenta una risposta alla crescente richiesta, da parte degli Enti Locali, di smobilizzare gli avanzi di amministrazione congelati negli anni passati dal Patto di stabilità interno e, allo stesso tempo, di ovviare alla difficoltà di programmazione delle Amministrazioni Locali, specialmente quelle di minori dimensioni, particolarmente numerose in Piemonte;

il fondo di cui alla suddetta norma si inquadra nell'ambito delle intese di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 243/2012, in quanto la Regione intende agevolare il trasferimento di risorse da parte degli Enti locali interessati concedendo loro spazi verticali sugli equilibri di bilancio, posto

che in mancanza di tale agevolazione una parte consistente delle risorse disponibili rischierebbe di rimanere congelata in ragione della limitatezza degli spazi finanziari complessivamente disponibili a livello nazionale e regionale e dell'oggettiva difficoltà a disporre il riparto su base pluriennale, coprendo gli investimenti programmati lungo tutto l'arco temporale necessario alla loro realizzazione;

tali risorse possono essere gestite più proficuamente in modo unitario a livello regionale, sia attraverso forme di investimento regionale diretto che attraverso l'erogazione di contributi a rendicontazione che garantirebbero agli enti locali beneficiari l'automatico conseguimento degli equilibri di bilancio anche sugli esercizi futuri, mentre per la Regione sarebbe più agevole ammortizzarne l'impatto in termini di pareggio, viste le dimensioni del bilancio regionale.

Dato atto che:

l'attuazione del richiamato dettato legislativo è rimessa ad una deliberazione della Giunta regionale che individui i criteri di funzionamento del fondo, da condividersi peraltro con il Consiglio delle autonomie locali;

il fondo può essere alimentato solo su base volontaria ed esclusivamente dalle quote libera e destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione degli Enti Locali, così come quantificate da ciascuna amministrazione in sede di rendiconto dell'esercizio precedente a quello di conferimento al fondo medesimo;

la gestione del fondo deve avvenire nel pieno rispetto del saldo di cui all'art. 9 della L. 243/2012 sia degli Enti Locali che della Regione;

deve essere garantito che le risorse del fondo ed i correlati spazi finanziari vengano utilizzati esclusivamente per spese di investimento a beneficio diretto degli Enti che hanno aderito al fondo;

l'alimentazione ed il successivo riparto del fondo sono disciplinati da specifici accordi di programma fra la Regione Piemonte e gli Enti Locali interessati, da stipulare, per l'anno 2018, entro il 15 aprile e, per gli anni successivi, entro il 15 marzo.

Stabilito che i suddetti accordi di programma devono individuare:

1) l'ammontare delle risorse che ciascun Ente intende destinare al fondo, che dovranno essere trasferite alla Regione entro 10 giorni dall'attribuzione degli spazi finanziari. Tali risorse, nelle more dell'approvazione del rendiconto, devono essere quantificate mediante approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente che ne evidenzia la sussistenza e la disponibilità;

2) l'attribuzione da parte della Regione, nell'anno di stipula dell'accordo, di spazi finanziari in misura pari alle somme di cui al punto 1);

3) la puntuale descrizione degli investimenti da finanziare ed un dettagliato crono-programma delle relative spese;

4) la modalità attuativa prescelta, che come accennato potrà essere diretta o indiretta, secondo quanto di seguito specificato.

Modalità diretta

In questo caso, la Regione garantisce la realizzazione dell'investimento mediante l'eventuale completamento della progettazione (avvalendosi dei propri uffici tecnici e di quelli degli enti interessati), l'affidamento dei lavori (avvalendosi della società di committenza regionale), le verifiche ed i collaudi e tutti gli ulteriori adempimenti di legge.

Modalità indiretta

In questo caso, la Regione eroga a valere sulla quota del fondo riferibile a ciascun ente contributi a rendicontazione sulla base del crono-programma contenuto nell'accordo di programma (e delle sue

eventuali, successive variazioni), nel pieno rispetto di quanto previsto dal punto 3.6, lett. c), del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011).

Considerato infine opportuno garantire al fondo una dotazione di cassa dedicata e separata dalla cassa relativa agli altri capitoli di bilancio, in modo tale da assicurare il puntuale rispetto dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., in caso di modalità diretta, ovvero l'erogazione dei contributi entro le scadenze previste dal crono-programma in caso di modalità indiretta.

Tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico dell'anno 2017 del bilancio regionale, mentre sugli anni successivi eventuali nuovi oneri troveranno copertura finanziaria nei rispettivi trasferimenti in entrata da parte degli Enti Locali, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 13 della legge regionale n. 6/2017;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di approvare le modalità attuative di quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 6/2017, come definite in premessa e riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico dell'anno 2017 del bilancio regionale, mentre sugli anni successivi eventuali nuovi oneri troveranno copertura finanziaria nei rispettivi trasferimenti in entrata da parte degli Enti Locali, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 13 della legge regionale n. 6/2017;

-di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio delle autonomie locali per la condivisione dei criteri di funzionamento del fondo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1 – Modalità attuative dell'art. 13 della L.R. 6/2017

L'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019” (rubricato “Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali”) dispone che:

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nella missione 20, programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, è istituito un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato su base volontaria da comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane con risorse proprie attinte dall'avanzo di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).
3. Al riparto del fondo di cui al comma 1, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri condivisi con il Consiglio delle autonomie locali.

Il predetto fondo può essere alimentato solo su base volontaria ed esclusivamente dalle quote libera e destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, così come quantificate da ciascuna somministrazione in sede di rendiconto dell'esercizio precedente a quello di conferimento al fondo medesimo.

L'alimentazione ed il successivo riparto del fondo sono disciplinati da specifici accordi di programma fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, da stipulare, per l'anno 2018, entro il 15 aprile e, per gli anni successivi, entro il 15 marzo.. Gli accordi di programma individuano:

- 1) l'ammontare delle risorse che ciascun ente intende destinare al fondo, che dovranno essere trasferite alla Regione entro 10 giorni dall'attribuzione degli spazi finanziari. Tali risorse, nelle more dell'approvazione del rendiconto, devono essere quantificate mediante approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente che ne evidenzia la sussistenza e la disponibilità;
- 2) l'attribuzione da parte della Regione, nell'anno di stipula dell'accordo, di spazi finanziari in misura pari alle somme di cui al punto 1);
- 3) la puntuale descrizione degli investimenti da finanziare ed un dettagliato crono-programma delle relative spese;
- 4) la modalità attuativa prescelta, che come accennato potrà essere diretta o indiretta, secondo quanto di seguito specificato.

Modalità diretta

In questo caso, la Regione garantisce la realizzazione dell'investimento mediante l'eventuale completamento della progettazione (avvalendosi dei propri uffici tecnici e di quelli degli enti interessati), l'affidamento dei lavori (avvalendosi della società di committenza regionale), le verifiche ed i collaudi e tutti gli ulteriori adempimenti di legge.

Modalità indiretta

In questo caso, la Regione eroga a valere sulla quota del fondo riferibile a ciascun ente contributi a rendicontazione sulla base del crono-programma contenuto nell'accordo di programma (e delle sue eventuali, successive variazioni), nel pieno rispetto di quanto previsto dal punto 3.6, lett. c), del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011).

Qualunque sia la modalità attuativa prescelta (diretta o indiretta), la Regione garantisce al fondo una dotazione di cassa dedicata e separata dalla cassa relativa agli altri capitoli di bilancio, in modo da garantire (in caso di modalità diretta) il puntuale rispetto dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., ovvero (in caso di modalità indiretta) l'erogazione dei contributi alle scadenze previste dal crono-programma.

La gestione del fondo deve avvenire nel pieno rispetto del saldo di cui all'art. 9 della L. 243/2012 sia degli enti locali che della Regione;

Deve essere garantito che le risorse del fondo ed i correlati spazi finanziari vengano utilizzati esclusivamente per spese di investimento a beneficio diretto degli enti che hanno aderito al fondo, anche tramite le rispettive forme associative.